

## **DL 160/2024. LAVORO, UNIVERSITÀ, SCUOLA, PNRR: SOLO MISURE MARGINALI E DISORGANICHE**

Sulla scia di moltissimi provvedimenti del Governo che l'hanno preceduto, a caratterizzare il **decreto-legge n. 160 del 28 ottobre 2024**, recante “disposizioni urgenti in materia di **lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza**” sono una evidente **eterogeneità dei contenuti** ed una sostanziale **marginalità delle misure previste**. Tanto da apparire più che altro una giustapposizione di misure residuali che non sono riuscite ad entrare in precedenti provvedimenti incentrati sulle stesse materie.

Come ha sottolineato nel corso del suo intervento in Aula la [deputata del PD-IDP Irene Manzi](#), si tratta di un “**provvedimento patchwork** che mescola al suo interno alcune disposizioni relative al **lavoro**, alcune relative al **Piano nazionale di ripresa e resilienza**, in particolar modo alle residenze universitarie, e altre disposizioni relative alla **scuola**... un provvedimento **disorganico nel suo insieme**, in cui, come spesso accade purtroppo con questo Governo, si affrontano magari le singole emergenze, **senza però avere una visione di sistema e generale**”.

L'unica misura che se non altro appare cogliere l'esigenza di una risposta tempestiva rispetto alla crisi di un importante settore, per quanto parziale nel tempo e per le tipologie di imprese considerate, è quella che prevede misure di **sostegno del reddito dei lavoratori del comparto moda** (circa 9 miliardi di euro di fatturato annuo e solo in Toscana 130 mila addetti impiegati). Anche **grazie alle proposte emendative del Gruppo del PD-IDP**, parzialmente accolte, si è riusciti a rafforzare tali misure, estendendone l'applicazione rispetto all'originario nucleo di imprese interessate.

Come ha sottolineato nella sua dichiarazione di voto finale il [deputato del PD-IDP Arturo Scotto](#), complessivamente resta un intervento “profondamente parziale”. “Tant'è – ha continuato Scotto – che sarà stata la ‘mano invisibile del buon senso’, ma abbiamo apprezzato con grande forza il contributo che anche i parlamentari del centrodestra hanno dato per approvare l'**ordine del giorno**, a prima firma dell'onorevole **Simona Bonafè**, perché quell'ordine del giorno **impegna il Parlamento e il Governo a dare gli ammortizzatori sociali a quei lavoratori per tutto il 2025**”.

Rispetto alle **altre disposizioni in materia di lavoro** – lotta al lavoro sommerso, composizione del Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura, introduzione in soli due settori produttivi degli Indici sintetici di affidabilità contributiva relativi alla

contribuzione previdenziale e assistenziale – **abbiamo proposto il pieno coinvolgimento delle Parti sociali** e in particolar modo delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale con appositi **emendamenti**, che però **non sono stati accolti da Governo e maggioranza**.

Altra **criticità** è quella che riguarda l'utilizzo, ai fini della copertura delle norme relative alla promozione dell'**internazionalizzazione degli ITS Academy**, delle **risorse** – oltre 3 milioni di euro per il 2024 – **destinate** in realtà ad iniziative per la promozione e la divulgazione della **cultura della salute e della sicurezza sul lavoro** all'interno dell'attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione.

Anche l'incremento di 4 milioni di euro per la fornitura di **libri di testo**, per quanto positivo, finisce per essere solo un **pannicello caldo**, pensando alla portata dei ripetuti disinvestimenti effettuati sul sistema del diritto allo studio.

Detto che per tutto questo il **voto del Gruppo del PD-IDP** alla Camera dei deputati è stato di **astensione**, ecco le **principali misure** contenute nel provvedimento.

Per maggiori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza" [AC 2119](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnato alle Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro.

## **CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO**

### **Contrasto al lavoro sommerso (art. 1, co. 1-4 e 11)**

Si introducono alcune misure in materia di **contrasto al lavoro sommerso**, prevedendo in particolare:

- la **sostituzione dell'INAIL all'ANPAL** (soppressa a partire da marzo 2024) nella composizione della **Cabina di regia** che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo e del Tavolo per il **contrasto al caporalato**;
- che nel bando pubblicato dall'INAIL per l'accesso alle risorse del **Fondo** istituito per finanziare **acquisto di macchinari agricoli o forestali** innovativi sotto il profilo dell'abbattimento delle emissioni inquinanti siano indicati anche i **criteri di premialità** per le imprese che risultano iscritte alla **Rete del lavoro agricolo di qualità**;
- che il **datore di lavoro** è considerato a **basso rischio di irregolarità** per un periodo di **dodici mesi** dalla data di **iscrizione nella Lista di conformità**, precisando inoltre che l'INL, nell'orientare la propria attività di vigilanza, **può**

**non procedere a ulteriori verifiche** nelle materie oggetto degli accertamenti che hanno determinato l'iscrizione nella Lista di conformità;

- che l'**INL**, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, definisca le **modalità** tecniche per assicurare la possibilità di **accesso al Portale nazionale del sommerso** a pubbliche amministrazioni ed enti che erogano o gestiscono fondi pubblici, per le finalità di verifica nelle attività di propria competenza, rinviando a uno o più decreti ministeriali l'individuazione dei dati oggetto di condivisione nell'ambito del medesimo Portale, nonché i soggetti abilitati ad accedervi.

### **Istituzione degli Indici sintetici di affidabilità contributiva (art. 1, co. 5-10)**

Prevista l'istituzione di **Indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC)**, relativi alla **contribuzione previdenziale e assistenziale** e applicabili a due settori economici – di imprese o lavoratori autonomi – dal 1° gennaio 2026 e successivamente (anche gradualmente) ad almeno altri sei settori, da definire entro il 31 agosto 2026. Si demanda a decreti ministeriali l'individuazione dei settori – nell'ambito di quelli a maggiore rischio di evasione ed elusione contributiva – e l'approvazione dei relativi ISAC, nonché la definizione: delle misure premiali per i soggetti che rientrino in determinati valori dell'indice; dei criteri e delle modalità per l'aggiornamento periodico della classificazione dei soggetti; delle ipotesi di esclusione dell'applicabilità degli indici per determinate tipologie di contribuenti. Si specifica che dall'applicazione di queste misure non derivano modifiche, rispetto a quanto stabilito dalla normativa vigente, rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Alla copertura dell'onere finanziario derivante dal costo di elaborazione degli ISAC si provvede a valere sulle risorse finanziarie residue dei Piani urbani integrati previsti dal PNRR (“progetti generali e superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura”)

### **Intervento di integrazione salariale in alcuni settori (art. 2)**

Si consente, per 2024, il riconoscimento da parte dell'INPS di un **intervento di integrazione salariale** per i **lavoratori dipendenti di datori di lavoro**, anche artigiani, con un **numero medio di dipendenti non superiore a 15** nel semestre precedente ed operanti in alcuni settori.

Mentre il testo del decreto faceva riferimento esclusivamente ai **settori tessile, dell'abbigliamento, del calzaturiero e del conciario**, una riformulazione in **sede referente** – oltre all'introduzione del riferimento al settore della **pelletteria** – ha esteso l'ambito ai settori individuati dalla **tabella A** (introdotta sempre sede referente) e – limitatamente alle attività svolte dagli addetti alle lavorazioni di **montatura e saldatura di accessori della moda** – al settore dei lavori di **meccanica generale**.

L'intervento, previsto per un **periodo massimo** corrispondente a quello intercorrente tra la data di entrata in vigore di questo decreto, vale a dire il 29 ottobre 2024, e il **31 dicembre 2024** e nella **misura pari** a quella stabilita per i **trattamenti ordinari e straordinari di integrazione salariale**, è riconosciuto in deroga ai limiti di durata

massima per interventi ordinari di integrazione salariale e, per le imprese artigiane, in deroga ai limiti di durata dell'assegno di integrazione salariale per causali ordinarie. L'intervento è anticipato dal datore di lavoro e rimborsato dall'INPS, salva la possibilità di pagamento diretto da parte dell'INPS. Il limite di spesa è stato portato, in **sede referente**, per il **2024** dai 64,6 milioni di euro iniziali a **73,6 milioni** e per il **2025** a **36,8 milioni**.

### **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria (art. 3)**

Introdotte misure relative al **Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria** (art. 1 della legge n. 198 del 2016). In particolare, si dispone che nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri già previsto a legislazione vigente per la determinazione della quota del Fondo da destinare al finanziamento di misure volte alla risoluzione di **situazioni di crisi occupazionale**, sia stabilito il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata a sostenere l'**accesso anticipato alla pensione per i giornalisti professionisti**, già iscritti all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani, di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.

## **CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMA UNIVERSITARIO**

### **Reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR (art. 4)**

Si istituiscono, nell'ambito della tornata dell'**abilitazione scientifica nazionale (ASN) 2023-2025**, i **quadrimestri quarto e quinto**, al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale e di promuovere le politiche di **reclutamento del personale docente in attuazione del PNRR**. I lavori riferiti al quinto quadrimestre si concludono entro il 3 novembre 2025. Le commissioni nazionali già formate restano in carica fino al 15 aprile 2026.

Si differisce dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026** il **termine ultimo** entro il quale ciascuna **università** può procedere, nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, alla **chiamata nel ruolo** di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nello stesso ateneo che abbiano conseguito l'**abilitazione scientifica**.

### **Consiglio universitario nazionale (art. 5)**

Si prevede, nelle more della riforma del **Consiglio universitario nazionale (CUN)**, che nella composizione attualmente in carica esso continui a svolgere le proprie funzioni sino al **termine del 31 luglio 2025**. Conseguentemente si proroga fino a tale termine il mandato degli attuali componenti del Consiglio.

## **Interventi strategici in materia di alloggi e residenze universitarie al fine del conseguimento del target M4C1-30 del PNRR (art. 6)**

Si introducono disposizioni in materia di **housing universitario**, tese in primo luogo a far sì che anche i **beni immobili confiscati alla criminalità organizzata** possano essere **destinati a residenze e alloggi**.

In secondo luogo si estende l'applicazione del **regime semplificato di autorizzazioni urbanistiche ed edilizie** introdotto per l'attuazione della riforma del PNRR in materia di alloggi universitari alle procedure per le quali il ruolo di stazione appaltante è svolto dalla Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici dell'Agenza del demanio. Si inseriscono il Ministero dell'Università e della Ricerca e il Commissario straordinario incaricato di assicurare il conseguimento, entro il 30 giugno 2026, della riforma del PNRR, tra i soggetti istituzionali intitolati a richiedere il coinvolgimento, in qualità di stazione appaltante, della citata Struttura. Si prevede, infine, che il Commissario straordinario possa avvalersi della Struttura anche per le attività di supporto tecnico.

Nel corso dell'esame in **sede referente** si è disposto un ulteriore elemento di semplificazione, consentendo il **mutamento di destinazione d'uso funzionale** degli immobili da destinare a residenze universitarie anche in deroga a specifiche normative regionali e statali, salvo il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e di requisiti igienico-sanitari. Si è anche disposta l'abrogazione dell'art. 1-ter della legge n. 338 del 2000, recante la disciplina di un **regime autorizzatorio specifico** per l'esercizio delle strutture residenziali universitarie beneficiarie dalle risorse destinate al cosiddetto **"Nuovo housing universitario"**.

## **Interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico di Milano (art. 7)**

Si autorizza la spesa di 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare al **Politecnico di Milano**, per il completamento degli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico del Campus del Politecnico **"Campus Nord"** a Bovisa Milano.

## **CAPO III – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

### **Promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei (art. 8)**

Previste misure volte a promuovere l'**internazionalizzazione degli ITS Academy**, anche nell'ambito del **"Piano Mattei"**. A tale fine si autorizza la spesa di 3,1 milioni di euro per il 2024 per il potenziamento delle strutture e dei laboratori, anche presso sedi all'estero, e la spesa di 1 milione di euro per il 2024 per l'ampliamento della relativa offerta formativa.

### Avvio del percorso liceale del Made in Italy (art. 8-bis)

Si è disposto, in **sede referente**, che l'**opzione economico-sociale** presente all'interno del percorso del **liceo delle scienze umane** permanga, **in via ordinaria** (e non più quindi solo fino a esaurimento), quale **percorso autonomo rispetto a quello del liceo del Made in Italy**, non dovendo più confluire in quest'ultimo, come previsto dalla normativa oggi vigente. Si stabilisce, inoltre, che l'attivazione dei percorsi liceali del Made in Italy avvenga nei limiti non più solo del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, ma anche dell'organico dell'autonomia del personale docente e dell'organico del personale amministrativo tecnico e ausiliario previsti a legislazione vigente.

### Modifiche alla riforma del reclutamento degli insegnanti tecnico-pratici (art. 9)

Con un intervento sostitutivo in **sede referente**, si precisa che anche i **vincitori di concorso per i posti di insegnante tecnico-pratico**, che vi abbiano partecipato durante la fase transitoria, con il solo possesso del titolo di studio richiesto a legislazione vigente, sono **tenuti nel primo anno di servizio** (quello attuale: 2024/25) **a conseguire l'abilitazione**, mediante il conseguimento dei Crediti formativi universitari previsti per analoghe categorie di docenti.

### Personale scolastico (art. 10)

Si dispone l'incremento del **Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa (MOF)**, al fine di incentivare il maggior impegno connesso al supporto delle azioni previste dal PNRR e a quelle conseguenti alla transizione al nuovo sistema di gestione delle pratiche pensionistiche.

### Fornitura dei libri di testo alle famiglie meno abbienti (art. 11)

Previsto un incremento di 4 milioni di euro per il 2024 dell'autorizzazione di spesa per la **fornitura dei libri di testo** alle **famiglie meno abbienti**.